CAMERA DEI DEPUTATI N. 915-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CITTERIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

alla Presidenza l'11 dicembre 1976

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

Presentata alla Presidenza il 21 dicembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le ragioni che hanno portato il Governo a emanare il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798 – in materia di proroga per tributi indiretti sugli affari, per INVIM, e per altre entrate la cui riscossione è demandata agli Uffici del Registro – sono molteplici e fondate.

Esse traggono origine dalla radicale trasformazione che la riforma tributaria ha portato nel sistema fiscale italiano e nel funzionamento degli Uffici finanziari.

Nell'ambito di questi, indiscutibilmente, gli uffici del Registro sono stati, molto più degli altri, posti in serie difficoltà per uno squilibrio di fondo fra le nuove gravose incombenze e la disponibilità di personale.

Per quanto riguarda i nuovi compiti dei detti uffici va ricordato in particolare l'onere complessivo dell'accertamento e delle conseguenti liquidazioni in materia di INVIM: procedura che prevede l'intervento dei comuni sul valore iniziale; difficoltà, e per altro necessità, di ottenere il consenso contestuale fra venditore e compratore nelle compravendite immobiliari, mentre gli stessi sono portatori di interessi « fiscali » talvolta contrastanti, particolare onerosità di calcolo, stante l'appli-

cazione a scaglioni del tributo. Queste ragioni hanno obiettivamente accresciuto di molto il lavoro negli Uffici del Registro e, d'altra parte, specialmente a causa della introduzione dell'IVA, che richiedeva nuovo personale qualificato, gli stessi uffici mantenevano e talvolta vedevano ridursi il numero degli addetti.

Tale fenomeno presentava, in alcune situazioni, un aggravamento per effetto dell'esodo volontario del personale dirigente nonché di quello ex combattente.

Pertanto esistono le condizioni straordinarie di necessità e di urgenza, specialmente al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria l'azione di accertamento in tempi opportuni e quindi evitare un danno all'erario. Conseguentemente vengono prorogati anche i termini relativi alle impugnazioni, nelle varie fasi del contenzioso, da parte del contribuente. Le stesse ragioni sussistevano precedentemente quando già si provvide a proroghe di termini in materia di imposte indirette.

Con decreto-legge 18 dicembre 1972, numero 788, convertito in legge 15 febbraio 1973, n. 9, venivano unificati i termini di scadenza per accertamento, per ricorsi, per i procedimenti avanti le commissioni tributarie e per le impugnazioni avuto riferimento in senso stretto, alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Con decreto-legge 19 giugno 1974, numero 237, convertito in legge 2 agosto 1974, n. 350, si provvedeva a prorogare i termini di cui al precedente decreto, ma se ne estendeva l'ambito di riferimento allo INVIM, alle entrate demaniali del tesoro e ad ogni entrata la cui riscossione è demandata agli Uffici del Registro.

Nella stessa legge di conversione veniva pure prevista una proroga del termine indicato dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972 (contenzioso) per la presentazione dell'istanza al fine di far riassumere alle nuove commissione tributarie il contenzioso pendente presso le commissioni tributarie previste dal precedente sistema fiscale.

Il successivo intervento in materia, si è avuto con l'articolo 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (la cosiddetta miniriforma Visentini), nel quale articolo si prevedeva, al primo comma, una « proroga » pura e semplice di quanto già precedentemente proposto. Inoltre si disponeva al secondo comma la « sospensione » per un anno relativamente ai termini in scadenza alla data di entrata in vigore della legge (5 dicembre 1975) e ciò fino a tutto il 31 dicembre 1976.

Con l'ultimo decreto che è posto al nostro esame per la proposta di conversione in legge, si profila, per la prima volta, uno scaglionamento e una graduazione nella scadenza dei termini secondo questo schema:

1) proroga fino al 30 giugno 1977, della « materia » già precedentemente prorogata e cioè di quanto oggetto del primo comma della legge 2 dicembre 1975, n. 576, articolo 19 già ricordato;

2) unificazione e proroga dei termini già sospesi con la citata legge 576 al secondo comma e cioè proroga al 31 dicembre 1977 degli atti i cui termini erano in scadenza, per effetto appunto della sospensione, dall'1 gennaio al 4 dicembre 1976;

3) unificazione dei termini delle prescrizioni e decadenze (nonché dei ricorsi, dei procedimenti avanti la Commissione e delle impugnazioni) a tutto il 30 giugno 1978 e ciò per tutti gli atti le cui scadenze sono comprese fra la data di entrata in vigore del decreto in via di conversione (11 dicembre 1976) e il 30 giugno 1978.

Al riguardo non si può non evidenziare come in questo programma scaglionato di « normalizzazione » restino esclusi gli atti i cui termini sono scaduti dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976, per cui non essendosi, evidentemente, ragione alcuna, nello spirito del provvedimento, che si verifichi una simile contraddizione, si è provveduto con un emendamento ad eliminare questo vuoto « temporale ».

Per quanto sopra detto e nell'auspicio che il legislatore non debba ancora ricorrere ad analoghi provvedimenti ma anche tenendo conto dell'assiduo impegno a dei programmi di ristrutturazione che l'onorevole Ministro delle finanze ha più volte proposto alla attenzione di questa Commissione (in particolare con l'immissione in servizio di nuovo personale e per le ipotizzate importanti semplificazioni nello svolgimento del lavoro degli uffici) e anche in considerazione della gradualità, opportuna, con cui si prevede la normalizzazione del funzionamento degli uffici del Registro, si raccomanda all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798.

CITTERIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi e ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette Commissioni ».